

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IV - Misure cautelari Titolo I - Misure cautelari personali

Art. 313 Procedimento

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'[articolo 292](#), previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'[articolo 294](#).
2. Salvo quanto previsto dall'[articolo 299](#) comma 1, ai fini dell'[articolo 206](#) comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'[articolo 72](#).
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'[articolo 312](#) è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.